

NOVELLA CALVELLI
A. DIANI
Viale Assisi, 3
FOLIGNANO

Repertorio n. 462

Raccolta n. 348

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"AMICI DISPARATI ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di marzo
(15 marzo 2021), alle ore sedici e minuti trentatré.


In Folignano, nel mio studio.

Innanzi a me Dottoressa Novella Calvelli, Notaio in Folignano, con studio in viale Assisi n. 3, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo

- per l'Associazione "AMICI DISPARATI ONLUS", con sede in Spinetoli (AP), all'indirizzo via Villa Ciarulli n. 27, codice fiscale dichiarato: 02301820441, costituita con atto a rogito della dottoressa Donatella Calvelli, Notaio in Ascoli Piceno, in data 9 febbraio 2017 rep. n. 30974/18013, registrato in Ascoli Piceno il 13 febbraio 2017 al n. 541 Serie 1T e successivo atto integrativo a rogito del medesimo Notaio Donatella Calvelli in data 9 maggio 2017 rep. n. 31291/18247 registrato in Ascoli Piceno il 16 maggio 2017 al n. 1815 serie 1T;

è presente la signora

- CLERICI Albarosa, nata a Bologna il 23 (ventitré) luglio 1966 (millenovecentosessantasei), domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione ove sopra, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente



del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della detta associazione.

Detta Comparsa, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere alla Assemblea Straordinaria della predetta Associazione qui riunita e di redigerne il verbale.

Io Notaio, aderendo alla richiesta, do atto delle risultanze dell'Assemblea come segue:

assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto, il detto Presidente del Consiglio Direttivo, il quale

DA' ATTO E DICHIARA

- che l'assemblea si è validamente riunita in quanto regolarmente convocata ai sensi di legge e dello Statuto sociale;

- che sono presenti cinque dei sette associati, e precisamente essa Comparsa, come sopra generalizzata ed i signori SE-

RAFINI Nicoletta, nata in Ascoli Piceno il 12 giugno 1979,

PERAZZOLI Mirella nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 9

luglio 1968, VITELLI Egidio, nato a Popoli (PE) il 20 genna-

io 1961 e AMICI Francesca, nata a Roma il 6 giugno 1964, co-

me risulta dall'elenco degli intervenuti che la Comparsa mi consegna e che, sottoscritto ai sensi di legge, io Notaio

allego al presente atto sotto la lettera "A";

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone della Comparsa, quale Presidente, della signora SERAFINI Nicolet-



ELENCO INTERVENUTI
DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DISPARATI ONLUS"
15 marzo 2021

ALLEGATO	115
ALL'ATTOR. N.	462
RACCOLTA	348

CLERICI Albarosa Albarosa Clerici

SERAFINI Nicoletta Nicoletta Serafini

PERAZZOLI Mirella Perazzoli Mirella


VITELLI Egidio Egidio Vitelli

AMICI Francesca Francesca Amici

Albarosa Clerici



Albarosa Clerici



ALLEGATO "B"
ALLEGATON. 462
RACCOMANDA 348

Statuto
ASSOCIAZIONE AMICI DISPARATI

Articolo 1

È costituita l'Associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "Amici Disparati" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale nel Comune di Spinetoli (AP), via Villa Ciarrulli n. 27.

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more della sua istituzione, in registri considerati equivalenti, sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS" e diventerà "Amici Disparati APS".

Ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro delle ONLUS, continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti, fino all'operatività del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni dettate dal Titolo X del D.Lgs 117/2017 la cui efficacia sarà rinviata al periodo di imposta successivo a quello di operatività del RUNTS.

All'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi del Codice del Terzo Settore, l'Associazione dovrà avviare l'iter di iscrizione al RUNTS nella sezione che meglio si adatti allo scopo sociale e all'attività esercitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà costituire sedi operative secondarie.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.


Articolo 2

L'associazione è apartitica, svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è quello esclusivo di solidarietà sociale al fine di promuovere iniziative e progetti, di facilitare l'integrazione, la relazione ed il miglioramento delle abilità sociali e motorie di soggetti portatori di disabilità psico-fisiche, utilizzando varie attività ludico/sportive.

In particolare l'Associazione intende promuovere le seguenti tematiche:

- promuovere ed incentivare l'attività sportiva e ludi-



co-ricreativa, in particolar modo per le persone con disabilità, nonché facilitarne l'accesso;

- organizzare incontri e manifestazioni (sportive, culturali) per promuovere e divulgare l'attività sportiva delle persone disabili in tutte le sue forme;

- promuovere l'informazione verso i genitori, gli educatori, gli insegnanti e più in generale la società sull'importanza della pratica sportiva per i ragazzi disabili, in quanto lo sport è un valido strumento terapeutico per aumentare il benessere psico-fisico, migliorare la qualità della vita della persona e favorire l'integrazione;

- sviluppare un lavoro di rete e connessione attraverso l'informazione sulle opportunità che il territorio offre per l'attività sportiva, culturale e turistica per i ragazzi disabili (mettere in relazione le associazioni, le società sportive, gli enti, le aziende);

- favorire e sviluppare un collegamento tra le famiglie, valorizzandone le potenzialità educative e riabilitative; promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società; nonché promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;

- promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, strutture residenziali e di sollievo alla famiglia, idonee a rispondere ai bisogni;


- stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi idonei da loro avviati; stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all'Associazione e all'intera collettività attraverso eventi di promozione sociale, co-progettazione di servizi spazi educativi e di aggregazione (anche sperimentali) nel territorio di riferimento.

Articolo 3

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS lettere a), i), k) e t):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui



alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'art.5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

Per la realizzazione delle proprie attività di interesse generale l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione, in via prevalente e a titolo esemplificativo, si propone di operare nei seguenti ambiti:

- organizzare e gestire attività sportive in collaborazione con diverse associazioni/enti e federazioni sportive;

- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione, al fine di progettare eventi e manifestazioni sportive atte a promuovere il territorio attraverso lo sport, oltre ad altre attività correlate (turismo, cultura, enogastronomia), con la finalità di sensibilizzare alla pratica dello sport il maggior numero di persone possibile, con disabilità e non solo;

- organizzare incontri e manifestazioni per la promozione dell'attività sportiva rivolta ai disabili e per favorirne l'integrazione nella società civile;

- organizzare incontri formativi o attività didattiche;

- strutturare punti di ascolto, di sollievo, di confronto e di informazione rivolti ai caregiver e agli operatori;

- creare campagne di comunicazione sociale e progetti volti alla promozione dello sport ed in generale per persone disabili, per stimolare la società anche verso le tematiche dell'accessibilità ed integrazione;

- organizzare eventi, mostre, convegni, seminari e momenti di aggregazione aperti ai soci e non soci anche in collaborazione con enti e associazioni, e qualsiasi manifestazione o iniziativa per diffondere la conoscenza delle problematiche dello sport per disabili, anche per quanto riguarda il turismo, per incrementare l'accessibilità delle strutture e del territorio ed altre iniziative pubbliche o che siano mirate alla conoscenza, all'approfondimento ed alla discussione sulle tematiche sportive, culturali, sociali, turistico e ambientali, delle diverse realtà del mondo della disabilità e



non solo;

- sostenere iniziative per l'avvio, il perfezionamento e l'aggiornamento dei propri soci e non solo, nel settore di riferimento dell'associazione;
- partecipare e concorrere a gare, appalti e incarichi per l'attuazione di attività connesse con lo sport, il turismo e la valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura per incrementare le opportunità di integrazione e sviluppo sociale;
- gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività socio-educative, di formazione e socio-sanitarie, nonché ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente collegata;
- ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, pubblicazioni e gestire qualsiasi attività volta alla comunicazione anche telematica o a mezzo reti telematiche;
- promuovere progetti e attività di ricerca e studio in Italia e all'estero per creare occasioni di scambi culturali (cooperazione, gemellaggi) ed artistici;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti; nonché qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, in conformità all'art. 6 CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 CTS - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione provvederà ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 5

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, in conformità con l'art. 35 comma 2 CTS.


Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero previsto dall'art. 35 comma 1 CTS.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e gli enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, nei limiti stabiliti dal CTS, che condividono le finalità della stessa, il rispetto della civile convivenza e che intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

Possono altresì aderire all'associazione, in qualità di sostenitori, tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma soltanto il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono intraprese dall'associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.



Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione. Qualora la domanda sia accolta, il nuovo Socio dovrà versare la quota sociale e il suo nominativo sarà annotato nel libro dei Soci.

Nel caso in cui la domanda sia respinta, o ad essa non sia data risposta entro il termine di cui al primo comma, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione utile.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della citata quota associativa annuale.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 6

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato ai criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I soci hanno diritto a:

- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questio-



ni riguardanti l'Associazione;

- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti;
- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- discutere ed approvare i rendiconti e/o bilanci;
- modificare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- decidere in merito alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci maggiorenni che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.


Articolo 7

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere un'irrepreensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- mantenere un comportamento verso l'esterno dell'associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale,
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione;
- osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'associazione aderisce o è affiliata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Articolo 8



La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Articolo 9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.


Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso, motivato, dovrà essere presentato dall'interessato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate ai soci interessati, entro 60 giorni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rim-



borsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 10

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

La differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Articolo 11

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (eventuale);
- il Revisore legale dei Conti (eventuale).


Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal D.lgs 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 12

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito ad uno



degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Consiglio direttivo alternativamente a mezzo:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/telegramma agli associati, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il termine di convocazione può essere ridotto a 7 giorni in caso di motivata urgenza.

Gli avvisi di convocazione devono contenere la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio o rendiconto per cassa e del preventivo ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

L'Assemblea può essere inoltre convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria dal Presidente, dal Consiglio Direttivo quando lo ritiene opportuno e su richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui è stata richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesta la convocazione.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:

- (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono immediatamente esecutive e sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è tra-

scritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Articolo 13

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno, che potranno essere espresse con voto segreto.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo annuale e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Articolo 14

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.

Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/le soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 30.

Articolo 15

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- approva il bilancio consuntivo o il rendiconto per cassa, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- fissa su proposta del Consiglio Direttivo le quote di ammissione ed i contributi associativi;
 - approva l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento dell'Associazione;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- Gli associati hanno la facoltà di richiedere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea. La richiesta deve essere formulata in forma scritta, deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei soci e deve pervenire al Consiglio Direttivo un mese prima della data dell'assemblea.

Articolo 16

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea e composto da tre a cinque membri. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Articolo 17

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario/tesoriere: conserva gli atti dell'associazione; redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni

del Consiglio direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio direttivo.

Il/La Segretario/Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci consuntivi, cura pagamenti ed incassi.

Nel caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 19 dello statuto.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 18

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso o richiesta dal Revisore legale dei Conti (ove nominato).

La convocazione è fatta a mezzo e-mail o avviso affisso nella sede sociale almeno otto giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta elettronica senza il rispetto del termine sopraddetto.

In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta elettronica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei consiglieri e le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

I consiglieri sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominati, l'Organo di controllo e il Revisore legale dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere, a scopo consultivo.

Articolo 19

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a 3 riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo 6 mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro 30 giorni.

Articolo 20

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione

dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;

- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art.14 del CTS;

- individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;

- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;

- deliberare circa l'ammissione dei Soci e può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;

- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;

- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;

- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati a qualsiasi titolo;

- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;

- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 21

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale e dura in carica quanto il Consiglio direttivo. Provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. E' autorizzato a riscuotere importi a qualsiasi titolo, di qualsiasi natura e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o im-

pedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento, sostituendolo nelle mansioni stabilite.

Articolo 22

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Articolo 23

L'Organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 CTS. Qualora si renda obbligatorio al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o l'Assemblea lo riterrà opportuno, verrà nominato l'Organo di controllo composto da 1 ad un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231 del giorno 8 giugno 2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1 art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-

ne e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 24

Salvo quanto previsto dall'articolo 23 del presente statuto, nei casi previsti dall'articolo 31 del CTS, l'Associazione nominerà un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro determinandone il relativo compenso.

Articolo 25

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati o aderenti;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (eventuale), tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Segretario o al Presidente.

Il Consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

I libri associativi sono visionabili esclusivamente presso la sede dell'Associazione in presenza del Presidente e del Segretario.

Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Articolo 26

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- donazioni e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti privati o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi e progetti;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internaziona-

li;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite patrimoniali;
- proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 85 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 CTS;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 27

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 28

Ai fini di cui al precedente articolo 27, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 29

L'esercizio finanziario si intende dal giorno 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo ai sensi dell'art. 13 comma 1 CTS un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

In alternativa, al bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 13 comma 2 CTS, può essere presentato un rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo anali-

tico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria.

Ai sensi dell'art. 13 co. 6 il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 CTS, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il Bilancio Sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio d'esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Bilancio Sociale dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Articolo 30

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto.

Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di 3 successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS.


È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Articolo 31

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii, dal Codice Civile e dalle norme vigenti.

Fino all'istituzione e operatività del Registro Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti.

ti delle ONLUS.
firmato Albarosa Clerici
firmato Novella Calvelli notaio



ta, come sopra generalizzata, quale Vice Presidente, della signora PERAZZOLI Mirella, come sopra generalizzata, quale segretario.

Per quanto sopra il Presidente dichiara validamente costituita l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione di un nuovo testo di statuto sociale portante anche l'adeguamento alla disciplina di cui al D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea, il quale, espone le ragioni che rendono opportuno adottare un nuovo testo di statuto meglio rispondente alle mutate esigenze dell'associazione e portante anche gli adeguamenti richiesti dalla disciplina di cui al D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

A tal riguardo il Presidente illustra brevemente all'assemblea il nuovo testo che mi dichiara essere ben conosciuto da tutti gli associati per averne preso visione prima dell'Assemblea.

L'ASSEMBLEA

udito quanto esposto dal Presidente, previa discussione,

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

- di approvare il testo modificato di statuto sociale, come meglio sopra esposto dal Presidente, adeguato alla discipli-

na di cui al D.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente consegna, quindi, a me Notaio il nuovo Statuto dell'Associazione che, a sua richiesta, e sottoscritto ai sensi di legge, viene da me Notaio allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene sciolta dal Presidente alle ore sedici e minuti cinquantacinque.

La Comparente mi dispensa espressamente dalla lettura degli allegati dichiarando di averne, gli intervenuti, piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e compilato il presente Verbale del quale ho dato lettura al Comparente il quale lo approva dichiarandolo in tutto conforme alla volontà espressa e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa facciate intere quattro e sin qui della quinta di due fogli.

firmato Albarosa Clerici

firmato Novella Calvelli notaio

Copia conforme all'originale, composta di 4 fascicoli di

UN foglio di riserva per uso DI PARTE

Folignano, 9 APR. 2021

